



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTÀ DI SESTRI LEVANTE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 7.10.2016
Testo aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazione n. 105 del 28 novembre 2017*

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Sestri Levante, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011;
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e come meglio specificati all'interno del "Patto per lo sviluppo strategico per il turismo in Liguria" di cui all'art. 2 c. 81 L.R. 33/2016 – "Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per l'anno 2017" a cui il Comune di Sestri Levante ha aderito in data 17/08/2017. Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:
 - Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm.ii. per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo-commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi a elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura di costi per l'ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT);
 - Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'Ente Locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turisticaPer il Comune di Sestri Levante inoltre gli interventi saranno concordati all'interno della Conferenza del Turismo, organismo che riunisce gli operatori turistici del territorio, istituito con G.C. 92 del 21.05.2014.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata alla Conferenza del Turismo.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Sestri Levante, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Sestri Levante o in uno dei Comuni del Golfo del Tigullio, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge n. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo dei pernottamenti, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno assumendo la qualità di agente contabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge
2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

Art. 5 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della Città Metropolitana di Genova, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - d) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - f) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - g) Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della protezione civile e delle pubbliche assistenze che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - h) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
 - i) Gli ospiti del Comune di Sestri Levante
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal gestore della struttura, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.
3. I clienti cosiddetti "stanziali" dei campeggi sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma pagheranno un importo annuo nella misura determinata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1.
4. Nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio e tra il 01 novembre e il 31 dicembre, l'imposta non viene applicata.

Art. 6 Modalità di pagamento e adempimenti

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa allo stesso per via telematica.

Art. 7 Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Sestri Levante entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, mediante le forme di pagamento attivate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 6, comma 3.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Riscossione Coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992;

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 marzo 2018.
2. La Giunta Comunale adotta le più opportune disposizioni per l'applicazione dell'imposta, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.